



## Comune di Avellino

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 235/2023 del 20/12/2023

**OGGETTO:** IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2024 - CONFERMA ALIQUOTE

Il giorno 20/12/2023 alle ore 16:32 e seguenti in Avellino, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge e dello statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seconda convocazione, sessione straordinaria, per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
GIANLUCA FESTA	P		ETTORE IACOVACCI		A
UGO MAGGIO	P		FRANCESCO IANDOLO	P	
MONICA SPIEZIA		A	ALESSANDRA ANTONIA IANNUZZI		A
GENNARO CESA	P		FRANCESCA MEDUGNO	P	
LUCA CIPRIANO		A	GERARDO MELILLO	P	
ANTONIO COSMO	P		CARMINE MONTANILE		A
GIOVANNI CUCCINIELLO		A	MIRKO PETROZZIELLO		A
TERESA CUCCINIELLO	P		FERDINANDO PICARIELLO		A
GABRIELLA D'ALIASI	P		COSTANTINO PREZIOSI		A
ANTONELLO DE RENZI		A	LUIGI PREZIOSI	P	
ELIA VIRGINIO DE SIMONE	P		FRANCESCO RUSSO	P	
FRANCESCA DE VITO		A	AMALIO SANTORO		A
CARMINE DI SAPIO	P		MARIO SPINIELLO	P	
GIANLUCA GAETA	P		JESSICA TOMASETTA		A
MARIETTA GIORDANO		A	LUIGI URCIUOLI		A
NICOLA GIORDANO	P		GIOVANNA VECCHIONE	P	
DIEGO GUERRIERO		A			

Assiste: VINCENZO LISSA - Segretario Generale

Presiede: UGO MAGGIO - Presidente del Consiglio

Verificato il numero legale, UGO MAGGIO - Presidente del Consiglio, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i Dirigenti dei servizi interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

**Esito: Approvata con immediata esecutività'**

## Su relazione dell'Assessore Vincenzo Cuzzola

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamato** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*.

**Richiamati** i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

**Viste**, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

**Dato atto** che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

**Rilevato**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

**Richiamato**, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

**Considerato** che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D.Lgs n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

**Considerato** che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, prevede la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

**Considerato**, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

**Richiamata** la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

**Richiamato**, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.

**Dato atto che:**

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della Legge n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

**Richiamato** l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

**Rilevato** che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa.

**Esaminato** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

**Tenuto conto** che in base all'art. 3 comma 2 del D.M. 7/7/2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M.

**Rilevato** inoltre che, a decorrere dall'anno di imposta 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 e dell'art. 3, comma 4, del D.M. 7/7/2023, la delibera approvata senza il "prospetto delle aliquote", elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo D.M., non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771 della Legge n. 160/2019;

**Considerato** che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

**Preso atto** che nella legge n. 170 del 27/11/2023 di conversione del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, l'**articolo 6-ter**, al **comma 1**, **differisce al 2025** l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze.

**Considerate** le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2024;

**Dato atto che**, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge n. 50 del 2022, in data 31/10/2023, con nota prot. 86076/2023, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza, l'Accordo per il ripiano del disavanzo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Sindaco di Avellino, sottoscritto dal Sottosegretario di stato in data 27 ottobre 2023;

**Richiamate** le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 15 del 29/03/2023, e n. 89 del 10/11/2023 rispettivamente di approvazione ed errata corrige delle aliquote dell'Imposta Municipale propria per l'anno 2023;

**Ritenuto**, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare la conferma delle aliquote del tributo come di seguito riportato:

FATTISPECIE	NORMA DI RIFERIMENTO	ALIQUOTA
abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	Art. 1 comma 740 L 160/2019	ESENTI

abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9	Art. 1 comma 748 L 160/2019	0,6 % Detrazione di € 200,00
Fabbricati rurali strumentali (art. 9 co. 3-bis DL 557/93)	Art. 1 comma 750 L 160/2019	0,1 %
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	Art. 1 comma 751 L 160/2019	ESENTI
Terreni agricoli	Art. 1 comma 752 L 160/2019	1,06 %
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	Art. 1 comma 753 L 160/2019	1,06 %
Immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui sopra	Art. 1 comma 754 L 160/2019	1,06 %
Aree edificabili	Art. 1 c. 754 L. 160/2019	1,06%

**Atteso** che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

**Rilevato** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del "prospetto delle aliquote", di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale".

**Rilevato** che l'art. 3, comma 5, del D.M. 7/7/2023 stabilisce che le aliquote stabilite dai comuni nel prospetto hanno effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale". In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente

**Richiamato** il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo Fiscale".

**Visto** l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio*

dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

**Visto** il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 13/10/2021.

**Visto** il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

**Visto** il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

**Acquisito** il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

**Visto** l'articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

**Considerato** che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del \_\_\_\_\_.

**Visto** lo Statuto Comunale.

## D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2024, indicate nel “prospetto delle aliquote”, di seguito riportate:

FATTISPECIE	NORMA DI RIFERIMENTO	ALIQUOTA
abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	Art. 1 comma 740 L 160/2019	ESENTI
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9	Art. 1 comma 748 L 160/2019	0,6 % Detrazione di € 200,00
Fabbricati rurali strumentali (art. 9 co. 3-bis DL 557/93)	Art. 1 comma 750 L 160/2019	0,1 %
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	Art. 1 comma 751 L 160/2019	ESENTI
Terreni agricoli	Art. 1 comma 752 L 160/2019	1,06 %
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	Art. 1 comma 753 L 160/2019	1,06 %



Immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui sopra	Art. 1 comma 754 L 160/2019	1,06 %
Aree edificabili	Art. 1 c. 754 L. 160/2019	1,06%

3. Di provvedere ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il "prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7/7/2023 entro i termini fissati, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia.
4. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
5. Di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito: Favorevoli N. 13 – Contrari N. 4 - Astenuti N. 0 la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



VINCENZO LISSA  
18.01.2024  
12:06:07 UTC



UGO MAGGIO  
18.01.2024 12:29:52  
UTC

**“Prop. di Delibera di CC N. 322 del 07/12/2023 Imposta Municipale propria (IMU) anno 2024 Conferma aliquote”**

**Ugo Maggio:**

Relaziona l'Assessore Giacobbe, prego.

*(Sovrapposizione di voci)* fate silenzio, per favore!

**Giuseppe Giacobbe:**

Richiamato l'Art. 738 della Legge 27 dicembre 2019 a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale, di cui al primo comma 739 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa dei rifiuti TARI, l'imposta municipale propria IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui al comma 739 e 783.

Richiamati i commi dal 739 al 783 dell'Art. 1 Legge 160/2019 avente... (parola non chiara) la disciplina dell'IMU.

Dato atto che l'Art. 1 comma 744 della Legge n. 160/2019 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolando l'aliquota dello 0,76%.

Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, sono svolte dai Comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli immobili l'aliquota di base allo 0,86% di cui la quota pari allo 0,76% riservata allo Stato, mentre i Comuni con Deliberazione di Consiglio Comunale possono aumentare fino all'1,06% e diminuirlo fino al limite dello 0,76%.

Rilevato nel dettaglio che sono assimilate alle abitazioni principali le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie di proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.

Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinati a studenti universitari... (parola non chiara) anche in assenza di residenza anagrafica.

La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del Giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dello stesso.

Considerato che l'Art. 1 comma 758 della Legge 160/2019 stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli, come di seguito qualificati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'Art. 1 del D.L.vo 29 marzo 2004 n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole.

B) ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge 28 Dicembre 2001 n. 448.

C) ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

D) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'Art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984.

Considerato che il comma 760 dell'Art. 1 della Legge 160/2019 prevede la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431.

Considerato, altresì, che il comma 747 dell'Art. 1 della Legge 160/2019 prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico e artistico per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del TU di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i Comuni possono disciplinare caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabili con interventi di manutenzione.

La proposta.

Dato atto che ai sensi dell'Art. 1 comma 761 della Legge 160/2019 l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

A tal fine nel mese durante il quale il possesso sia protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero.

Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente l'imposta del mese del trasferimento deve essere interamente a suo carico, nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Il versamento dell'imposta ai sensi dell'Art. 1 comma 762 della Legge 160/2019 è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

Ai sensi dell'Art. 1 sempre del comma 765 della Legge 160/2019 il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'Art. 17 del D.L. 9 luglio 1947 n. 241.

Richiamato l'Art. 1 comma 756 della Legge 160/2019 il quale dispone che i Comuni in deroga all'Art. 52 hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Rilevato che ai sensi della Legge 757 Art. 1 e Legge 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia del 7 luglio 2023, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla legge, la Deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale che consente l'elaborazione di apposito prospetto delle aliquote, il quale forma parte integrante della Delibera stessa.

Considerato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze con comunicato del 21 settembre 2023 ha reso nota l'apertura ai Comuni delle applicazioni informatiche per l'approvazione del prospetto delle aliquote dell'IMU all'interno dell'apposita sezione portale del federalismo fiscale, per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto.

Preso atto che nella Legge 170 del 27.11.2023 di conversione del D.L. 29 settembre 2022 l'Art. 6 ter al comma 1 differisce al 2025 l'obbligo di redigere la Delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia.

Considerate le esigenze finanziarie dell'ente per l'anno 2024, richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 15 del 29.03.2023 e n. 89 del 10.11.2023 rispettivamente di approvazione dell'errata corrige delle aliquote dell'imposta municipale propria dell'anno 2023.

Ritenuto per quanto allo scopo di garantire la corretta gestione e il mantenimento dei servizi erogati da questo ente, per consentire la conservazione degli equilibri di Bilancio, di approvare la conferma delle aliquote del tributo, come di seguito riportato: abitazioni principali di categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7 Art. 1 norma di riferimento, comma 740 Legge 160/2019, aliquota esente.

Abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9, sempre Art. 1 comma 748 Legge 160/2019 detrazione di 200.000 euro, lo 0,6%.

Fabbricati rurali strumentali Art. 9 comma 3-bis D.L. 557/93 detrazione 0,1%.

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita esenti.

Terreni agricoli Art. 1 comma 752 Legge 160/2019 1,06%.

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 1,06%.

Immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui sopra 1,06%.

Aree edificabili Art. 1 comma 754 Legge 160/2019 1,06%.

Atteso che ai sensi del comma 767 dell'Art. 1 Legge 160/2019 le aliquote dei (parola non chiara) hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Visto che l'Art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione, dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine dinnanzi indicato con effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di un altro anno.

Acquisito il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'Art. 239, comma 1, lettera B, punto 7 del D.L. 18 agosto 2000 n. 267, visto l'Art. 42 "attribuzioni dei Consigli" del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, visto lo Statuto comunale delibera di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria IMU per l'anno 2024 indicate nel prospetto delle aliquote di seguito riportate.

Vi ripeto le aliquote di prima? No.

Di provvedere ad inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze il prospetto; di provvedere ad inviare in via telematica sul portale del federalismo fiscale.

**Ugo Maggio:**

Grazie Assessore Giacobbe.

Apriamo la discussione. Consigliere Giordano, prego. 10 minuti.

**Nicola Giordano:**

Grazie Presidente, grazie Assessore Giacobbe per l'esposizione e la lettura della Delibera completa.

Quello che a me dispiace è che nell'indifferenza generale noi stiamo approvando, state approvando perché questa volta il mio voto sarà contrario.

Sintetizzo l'intervento sulle due pratiche che hanno lo stesso argomento: le tasse.

La cosa che mi amareggia è che nell'indifferenza generale noi stiamo approvando a cuor leggero il pagamento delle tasse al massimo, perché?

Perché siamo un Comune in predissesto, perché tutta la propaganda che viene sbandierata circa l'uscita dal predissesto di fatto questa è la certificazione che chiediamo sacrifici ai cittadini e questa Delibera insieme a quella che viene successivamente, vi chiedo scusa lascerò l'aula per un impegno personale, quindi sintetizzo anche quell'intervento se mi sarà concesso, ma penso di essere forse uno dei pochi che interverrà su questo argomento.

Noto con grande dispiacere, caro Assessore Genovese, io le ho fatto leggere tutta la Delibera e sono contento, per sentire esclusivamente una aliquota perché ormai quelle sono al massimo, quella delle aree edificabili.

Perché noi c'eravamo presi un impegno, Assessore Genovese, c'eravamo presi un impegno che era quello di consentire a quelle famose aree non trasformate, quelle aree che non vedranno mai la trasformazione edilizia e mi riferisco alle famose strade parco... (Intervento f.m.) Assessore, io feci anche lì un Emendamento, evito di farlo perché mi rendo conto che è inutile.

È inutile perché noi preleveremo dai cittadini tasse sulle aree edificabili che i cittadini non riusciranno mai a realizzare, avevamo due impegni che era quello di trovare una soluzione per quelle aree che erano soggette a piano di recupero con progetti unitari sulle strade, che se non si fa un progetto unitario non sarà possibile trasformarle.

Però quei cittadini saranno gravati ulteriormente di tasse, su aree che edificabili non sono ma lo sono esclusivamente sulla carta.

C'eravamo presi un impegno ma mi rendo conto che nell'indifferenza generale queste cose sembrano più un fastidio, di modificare i valori delle aree, perché?

Perché con quei valori si vanno a calcolare gli imponibili e gli imponibili poi determinano il pagamento delle tasse.

Quindi al di là della polemica che in questo momento veramente mi interessa poco, in un momento di grande difficoltà noi continuiamo a prelevare e preleviamo sia dall'IMU, Presidente vi chiedo scusa, se fosse possibile esclusivamente, vado via, se il Sindaco riuscisse ad abbassare il rumore o uscire fuori per non ascoltare mi farebbe una cosa gradita, non perché mi interessa la sua attenzione, ma perché dà un fastidio all'esposizione della modesta anche interlocuzione.

Io me ne rendo conto della indifferenza, me ne rendo conto della necessità di prelevare, come mi rendo conto che la prossima Delibera è la testimonianza, è la certificazione che noi blocchiamo la procedura di predissesto perché sottoscriviamo con lo Stato il patto che porta al massimo le tasse e l'aliquota IRPEF, di questo patto noi ne abbiamo attuato oggi solo uno, il patto prevedeva tre interventi: la riduzione delle spese, la valorizzazione del patrimonio, non a caso io ho votato favorevolmente a quella proposta perché acquisire al patrimonio beni che possono poi successivamente andare a recuperare somme faceva parte di quell'accordo che io non ho votato.

Però sento la responsabilità perché se non diamo esecuzione al patto, noi abbiamo realizzato esclusivamente l'aspetto peggiore di quello che lo Stato ci dà la possibilità.

Io mi auguro che sarà finanziato, il Dott. Marotta mi ha dato rassicurazioni dicendo che questo governo nella finanziaria nella bozza ha appostato le risorse, sarebbe una buona condizione.

Però è un aiuto che viene dallo Stato, noi per uscire dal dissesto stiamo mettendo in atto azioni, non le migliori, perché se io valuto i costi e le spese noi non siamo riusciti a ridurle, noi le abbiamo aumentate perché li abbiamo i soldi, io non lo so dove sono, io so soltanto che aspetto ancora Dott.ssa Lissa e Dott. Marotta la comunicazione al Consiglio Comunale del prelevamento dal fondo di riserva.

L'avete scritto nella Delibera di Giunta, io non riesco a capire perché non viene in Consiglio Comunale dove si deve esprimere, perché il prelevamento dal fondo di riserva è l'ulteriore elemento che ci chiarisce che questo Comune non esce dal predissesto.

La propaganda è fine a sé stessa perché i provvedimenti che mettete in atto dicono un'altra cosa!

Pagare i debiti fuori bilancio con i soldi del patto, con i soldi della procedura di riequilibrio è anche facile.

Io verificherò in maniera puntuale laddove abbiamo la possibilità ancora di farlo, quanto dell'aumento dell'extra gettito sarà posizionato per il recupero del disavanzo, perché quei soldi saranno vincolati e se voi non avete soldi perché questo extra gettito va a finanziare il Bilancio nell'immediato, dopodiché a consuntivo andiamo a verificare che cosa è successo.

Ma se voi per pagare le fatture prelevate dal fondo di riserva e omettete, fatemi passare questo termine perché è l'unico che mi viene in mente, di comunicarlo al Consiglio Comunale io non so se state facendo una procedura giusta.

Se continuiamo in questa spesa folle e forsennata, è giusto tutte le vacanze, tutte le festività è giusto, ma noi abbiamo impegnato 2 milioni di euro per le spese del Ferragosto e del Natale, ma si poteva fare con una somma diversa ed evitare di gravare ulteriormente perché io mi rendo conto che nel conteggio dell'IMU se

noi andiamo a togliere delle entrate per le aree edificabili, non ci troviamo più, la coperta quella è, se la tiri da un lato e la spendi la devi andare a recuperare da altre parti.

Per cui il mio voto non è contrario, è contrario non alla Delibera, alla maniera in cui state amministrando perché guardiamoci, nell'indifferenza voi state mettendo le mani in tasca ai cittadini in un momento di grandissima difficoltà.

La propaganda sulle variazioni di Bilancio, caro Geppino, io mi auguro che sulla mensa io l'aspetto quella variazione di Bilancio, tu hai detto che la faremo a gennaio, l'aspetto per appostare i soldi giusti per la mensa, per ridurre quel costo, soldi non sono stati appostati, l'ultima variazione di Bilancio a meno che io non ne ho votato una non c'erano previsti, e se ci stanno a Bilancio ben venga.

Ma io che dovrei fare il Presidente della Commissione Bilancio, io non li ho visti appostati in più e in questo momento ne dovremmo appostare ulteriori dei bisogni, in un momento dove oggettivamente io sono contento, il Sindaco mi sembra che l'ha annunciato che domani firmerà il contratto il nuovo Direttore generale del Piano di Zona.

È necessaria questa cosa, abbiamo aspettato l'8 dicembre che era la data fatidica in cui si risolvevano i problemi di carattere, non vorrei dire una stupidaggine, ma giudiziari di un'indagine fatta e che quindi l'8 dicembre si sarebbe liberata di questa vicenda, ben venga perché noi avere un Piano di Zona senza una guida costante, egregiamente l'hanno fatto i dirigenti, ma una guida costante che possa programmare non mi sembra una cosa giusta, è come un reparto di medicina che non ha il primario, ha un facente funzioni che oberato dalle tante cose forse le funzioni a volte non riesce a farle fino in fondo.

Allora a voi l'onore di votare queste Delibere, io non so nemmeno se la città se ne rende conto che noi abbiamo operato una politica finanziaria in questo senso.

Non lo so, la città è distratta e in questo momento ha necessità di essere distratta perché le difficoltà sono tante.

Dopodiché ce ne ricorderemo a gennaio, se non le programiamo bene ora le risorse a gennaio i problemi ci saranno, quindi dopo l'euforia quando avete spento le luci belle, a me piacciono, ma naturalmente con 750.000 euro volevo vedere se non venivano bene, sarebbe stata una spesa folle ma inutile.

Allora un po' più di responsabilità in questo scorcio di consiliatura che vede una Maggioranza stabile e vede finalmente un Centrosinistra che riesce a compattarsi.

Io mi auguro che sia una competizione elettorale, l'ultima cosa e vado a chiudere, una competizione elettorale fatta su temi, su quello che io sto cercando di sollecitare l'Amministrazione a fare, perché poi a prescindere da chi guiderà l'Amministrazione quello che riusciremo a mettere di buono se lo troverà chiunque, chiunque vinca, chiunque riuscirà a convincere i cittadini non sullo sperpero dei denari, ma su quello di buono che con i denari del Bilancio comunale, perché voi state impegnando soldi del Bilancio comunale, a favore dell'intera città. Grazie.

### **Ugo Maggio:**

Ci sono altri interventi?

Procediamo con la votazione di questa proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 322 del 07.12.2023 "Imposta Municipale propria IMU, anno 2024, conferma aliquote".

Procediamo col voto.

Abbiamo 17 presenti votanti, 13 favorevoli e 4 contrari.

Approvata.

Nuova votazione per l'immediata eseguibilità.

Nel frattempo il numero di votanti si riduce perché qualcuno è andato via.

Abbiamo 16 votanti, 13 favorevoli e 3 contrari.

Quindi approvata con immediata eseguibilità.

Chiudiamo la votazione.

## REPORT VOTAZIONE

Prop. di Delibera di CC N. 322 del 07/12/2023 Imposta Municipale propria (IMU) anno 2024  
Conferma aliquote;

Seduta:	<b>Consiglio Comunale - 20/12/2023</b>
Data apertura votazione:	<b>20/12/2023 17:14</b>
Data chiusura votazione:	<b>20/12/2023 17:14</b>
Richiesta da:	<b>Utente Presidente</b>
Quorum:	<b>1/2 + 1</b>
Maggioranza:	<b>9</b>
Presenti:	<b>17</b>
Votanti:	<b>17</b>
Favorevoli:	<b>13</b>
Contrari:	<b>4</b>
Astenuti:	<b>0</b>
Non Espresso:	<b>0</b>
Assenti:	<b>16</b>
Esito:	<b>Approvata</b>

---





**Comune di Avellino**

*Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale*

### FAVOREVOLI

Cosmo Antonio  
Cucciniello Teresa  
D'Alisi Gabriella  
De Simone Elia Virginio  
Di Sapio Carmine  
Festa Gianluca  
Gaeta Gianluca  
Maggio Ugo  
Medugno Francesca  
Melillo Gerardo  
Preziosi Luigi  
Spiniello Mario  
Vecchione Giovanna

### CONTRARI

Cesa Gennaro  
Giordano Nicola  
Iandolo Francesco  
Russo Francesco

### ASTENUTI

### ASSENTI

Cipriano Luca  
Cucciniello Giovanni  
De Renzi Antonello  
De Vito Francesca  
Giordano Marietta  
Guerrero Diego  
Iacovacci Ettore  
Iannuzzi Alessandra  
Montanile Carmine  
Petrozziello Mirko  
Picariello Ferdinando  
Preziosi Costantino  
Santoro Amalio  
Spiezia Monica  
Tomasetta Jessica  
Urciuoli Luigi

### PRESENTI NON VOTANTI

## REPORT VOTAZIONE

*Approvata con immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000*

Prop. di Delibera di CC N. 322 del 07/12/2023 Imposta Municipale propria (IMU) anno 2024

Conferma aliquote;

Seduta:	<b>Consiglio Comunale - 20/12/2023</b>
Data apertura votazione:	<b>20/12/2023 17:14</b>
Data chiusura votazione:	<b>20/12/2023 17:16</b>
Richiesta da:	<b>Utente Presidente</b>
Quorum:	<b>1/2 + 1</b>
Maggioranza:	<b>9</b>
Presenti:	<b>17</b>
Votanti:	<b>16</b>
Favorevoli:	<b>13</b>
Contrari:	<b>3</b>
Astenuti:	<b>0</b>
Non Espresso:	<b>1</b>
Assenti:	<b>16</b>
Esito:	<b>Approvata</b>

---



**Comune di Avellino**

*Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale*

### FAVOREVOLI

Cosmo Antonio  
Cucciniello Teresa  
D'Alisi Gabriella  
De Simone Elia Virginio  
Di Sapio Carmine  
Festa Gianluca  
Gaeta Gianluca  
Maggio Ugo  
Medugno Francesca  
Melillo Gerardo  
Preziosi Luigi  
Spiniello Mario  
Vecchione Giovanna

### CONTRARI

Cesa Gennaro  
Iandolo Francesco  
Russo Francesco

### ASTENUTI

### ASSENTI

Cipriano Luca  
Cucciniello Giovanni  
De Renzi Antonello  
De Vito Francesca  
Giordano Marietta  
Guerrero Diego  
Iacovacci Ettore  
Iannuzzi Alessandra  
Montanile Carmine  
Petrozziello Mirko  
Picariello Ferdinando  
Preziosi Costantino  
Santoro Amalio  
Spiezia Monica  
Tomasetta Jessica  
Urciuoli Luigi

### PRESENTI NON VOTANTI

Giordano Nicola



## Comune di Avellino

### Collegio dei Revisori dei Conti

**Verbale n. 577 del 09 dicembre 2023**

*Oggetto:* Proposta di Delibera, al Consiglio Comunale, n. 322 del 07/12/2023 avente ad oggetto  
“*Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2024– Conferma aliquote*”

L'anno 2023, il giorno 09 del mese di dicembre alle ore 10:30, presso lo studio del dr. Pia, in Cellole si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune, composto da:

dott. Alessandro Trusio	Presidente
dott. Raffaele Pia	Componente
dott. Angelo Michele Grasso	Componente

#### **PREMESSO**

- che in data 07.12.2023 veniva trasmessa tramite posta elettronica certificata prot. n. 0097019/2023 la proposta n. 322, per la definizione delle aliquote relative all'imposta comunale propria (IMU), annualità 2024.

#### **VISTO**

- l'articolo 239 del TUEL;
- regolamento di contabilità.

Esaminata la proposta in oggetto con la quale vengono adottate, per il corrente anno, le seguenti aliquote:

<b>FATTISPECIE</b>	<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b>	<b>ALIQUOTA</b>
abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	Art. 1 comma 740 L 160/2019	ESENTI
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9	Art. 1 comma 748 L 160/2019	0,6 % Detrazione di € 200,00
Fabbricati rurali strumentali (art. 9 co. 3-bis DL 557/93)	Art. 1 comma 750 L 160/2019	0,1 %
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	Art. 1 comma 751 L 160/2019	0,25 %
Terreni agricoli	Art. 1 comma 752 L 160/2019	1,06 %
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	Art. 1 comma 753 L 160/2019	1,06 %
Immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui sopra	Art. 1 comma 754 L 160/2019	1,06 %
Aree edificabili	Art. 1 c. 754 L. 160/2019	1,06%



## Comune di Avellino

### Collegio dei Revisori dei Conti

#### *CONSIDERATO*

- che sono rispettate le condizioni che regolano la normativa vigente in materia di entrate di competenza degli Enti locali;
- che le aliquote proposte risultano essere comprese nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente;
- che la proposta riporta i pareri, di cui all'art. 49 del TUEL, di regolarità tecnica contabile del Dirigente del Settore Bilancio e Servizi Finanziari, dr. G. Marotta.

Il Collegio

#### *ESPRIME*

*PARERE FAVOREVOLE* alla proposta in oggetto.

#### *RACCOMANDA*

l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 767, della legge 160/2019 in merito all'obbligo in capo all'Ente di trasmettere entro il termine perentorio del 14/10/2024 la delibera di approvazione, al fine di consentire al MEF la pubblicazione sul portale delle finanze nei termini di legge, condizione essenziale per l'efficacia della deliberazione medesima.

La riunione si conclude alle ore 11:00 del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto all'unanimità.

**Il Presidente**  
dott. Alessandro Trusio

**Il Componente**  
dott. Angelo Michele Grasso

**Il Componente**  
dott. Raffaele Pica



Con riferimento alla proposta n. 322 del 07/12/2023 il Segretario Generale rende il parere favorevole di conformità dell'atto all'ordinamento giuridico espresso ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs 267/2000.

**Il Segretario Generale**  
**Dott. Vincenzo Lissa**



# Comune di Avellino

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2024 - CONFERMA ALIQUOTE

Il Dirigente del BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Avellino, 07/12/2023



GIANLUIGI  
MAROTTA  
07.12.2023  
10:58:59 UTC



# Comune di Avellino

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2024 - CONFERMA ALIQUOTE

Il Dirigente del BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Avellino, 07/12/2023



GIANLUIGI  
MAROTTA  
07.12.2023  
10:57:52 UTC



Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente del Consiglio  
UGO MAGGIO

Segretario Generale  
VINCENZO LISSA

---

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Avellino, 18/01/2024

---

### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 20/12/2023, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

---

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 235/2023 è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.

Avellino, lì \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

---

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.